



COMUNE DI ARSIERO



PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI RELAZIONE TECNICA



IL SINDACO
(Tiziana D.ssa .Occhino)

IL SEGRETARIO
(Vizzi D.ssa Carmela)

IL RESPONSABILE
UFFICIO URBANISTICA
(Scocco geom. Erica)

La variante proposta non si configura legata ad aspetti urbanistici, non va a modificare in alcun modo la superficie trasformabile e non è in contrasto ma completamente in linea con i principi di sostenibilità con cui sono stati redatti il Piano di Assetto del Territorio ed il Piano degli Interventi attualmente vigenti.

Alla base della stesura di questa prima variante al Piano degli Interventi vi è la necessità di modificare alcune delle norme attualmente in vigore.

Difatti attraverso un lavoro di analisi e con l'applicazione delle stesse ci si è resi conto di alcune carenze e di alcuni aspetti da modificare per rendere più aderenti alle necessità del nostro territorio diverse norme del Piano degli Interventi e del Prontuario per la qualità Architettonica e la mitigazione ambientale

La variante ha per oggetto la modifica dei seguenti articoli facenti parte delle Norme Tecniche del Piano e del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

Art. 18 N.T.” Z.T.O.C2 DI ESPANSIONE: RESIDENZIALI DI ESPANSIONE CENTRI “

Comprende aree di espansione dei centri e nuclei esistenti per insediamenti a carattere residenziale, direzionale e commerciale. Oltre a quanto già previsto dall' articolo si prevede di ampliare la possibilità di cambio uso inserendo l'artigianato di servizio.Viene specificato che le destinazioni d' uso devono essere compatibili con la residenza.

Art. 29 N.T. “ INTERVENTI NON RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA “

Viene introdotta (come più volte verbalmente richiesto) la possibilità di utilizzo dell' asfalto , del cemento e dello stabilizzato a misto calce su tratti di strade da realizzarsi in zona agricola con pendenze elevate, per una superficie pari al massimo di 1.000,00 mq purché non vi sia significativa impermeabilizzazione dei luoghi .

Art. 70 N.T. “ ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA “

Viene estesa la serie degli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo in conformità a quanto previsto dall' art. 6 lettera a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i. aggiungendo i seguenti interventi:

- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Inoltre viene classificata come attività edilizia libera , tranne per le zone soggette a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/04, la realizzazione di pensiline a copertura degli ingressi (larghezza max. 1,50 ml profondità max.1,00 ml) con struttura in legno e copertura in coppi o tegola/coppo oppure struttura in ferro battuto e copertura in vetro /plexiglass.

Art. 35 N.T. " CAPANNI DA CACCIA"

Vengono aggiunti i seguenti commi relativi agli appostamenti per la caccia agli ungulati ed al colombaccio (comunemente denominati " altane") per le quali attualmente non è riportata alcuna indicazione .

" Gli appostamenti per la caccia agli ungulati sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento."

"Gli appostamenti per la caccia al colombaccio sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento."

Art. 45 N.T. " RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE"

Viene aggiunto un comma relativo alle distanze delle recinzioni poste lateralmente alle strade comunali. Le stesse dovranno distare 0.50 ml dal confine stradale e non superare l' altezza pari a 1.80 ml.

Nel caso di siepi poste nell' ambito di un incrocio non dovrà in ogni caso essere compromessa la visibilità in uscita su entrambi i sensi di marcia. In tali casi il Dirigente Responsabile potrà imporre un'altezza inferiore della recinzione e/o della siepe.

Vengono inoltre specificati i criteri di misurazione ad opera finita.

Art. 79 N.T. " COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA"

Si prevede di modificare il comma relativo al gettone di presenza eliminando lo stesso e prevedendo per i membri commissari della Commissione Edilizia un rimborso spese chilometrico.

Art. 22 Prontuario " INDICAZIONI GENERALI PER I CENTRI STORICI "

Al comma 24, relativo alle insegne pubblicitarie, verrà aggiunto il riferimento normativo (Art. 74 Regolamento Polizia Urbana e Piano Generale impianti per il servizio di pubbliche affissioni) attualmente non riportato per mero errore di trascrizione e che indica le modalità e tipologie delle insegne assenti.

La variante prevede anche una modifica della Tavola 3 denominata " Centro Storico", dove si rende necessario modificare il grado di protezione di un fabbricato, erroneamente indicato come fabbricato di Grado di Protezione 1.

E' stato inoltre redatto inoltre un apposito abaco che sarà liberamente consultabile dai cittadini, sia on-line che presso l' Ufficio Tecnico, dove saranno riportati i colori da utilizzare nella tinteggiatura dei fabbricati.

Si evidenzia che la variante non avrà alcun costo di progettazione in quanto date le sue caratteristiche è redatta da personale dell' Ufficio Tecnico.

Arsiero li 27.05.2016

Il Responsabile Urbanistica Edilizia
Scocco geom. Erica